



**COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE**

**Provincia di Trento**

# **SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE**

**ART. 4 L.P. 12 MARZO 2002 n. 4**

## **REGOLAMENTO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 22 dd. 24/10/2011

Il Sindaco  
- Iori ing. Alberto -

Il Segretario comunale reggente  
- Merli dott. Giorgio -

## **INDICE**

- Art. 1 - Principi generali**
- Art. 2 - Destinatari del sostegno economico**
- Art. 3 - Modalità di calcolo del sostegno economico**
- Art. 4 - Modalità di erogazione del sostegno economico**
- Art. 5 - Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie  
con bambini diversamente abili**
- Art. 6 - Relazioni e verifiche annuali**
- Art. 7 - Controlli periodici**
- Art. 8 - Responsabilità**

## **Art. 1 – Principi generali**

In accordo con le finalità di cui alla L.P. 4/2002 e dalle sue disposizioni attuative, il Comune di Bleggio Superiore:

- riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo;
- riconosce la centralità della famiglia;
- facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità;
- riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare – Tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. Ciò consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo;
- Sostiene pertanto il “nido d’infanzia – Servizio Tagesmutter” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lettera b) operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni delle bambine e dei bambini, quale servizio complementare al nido di infanzia.

## **Art. 2 - Destinatari del sostegno economico**

Il sostegno economico alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare-Tagesmutter, avverrà indirettamente, ossia erogando un contributo agli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio medesimo, iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002.

Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale.

Saranno ammesse a contributo le famiglie residenti nel Comune di Bleggio Superiore che:

- utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale e comunque all'interno del territorio provinciale;
- utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia;

Il sussidio non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 3 mesi a 3 anni, nemmeno durante il periodo di chiusura estivo.

Il Comune riconoscerà alla famiglia, a fronte di ciascuna ora di servizio effettivamente usufruita, un sostegno economico nel limite massimo, per ciascun bambino, di **120** ore mensili.

Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con deliberazione della Giunta comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziare in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il Servizio.

La variazione del limite orario avrà effetto dal mese successivo a quello in cui viene comunicato al soggetto gestore del Servizio.

### **Art. 3 - Modalità di calcolo del sostegno economico**

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare-servizio Tagesmutter, in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune stabilirà annualmente, con delibera della Giunta comunale, l'entità del sostegno economico alle famiglie, che andrà da un minimo ad un massimo per ora-bambino effettivamente fruita; esso sarà determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie stesse.

Tale contributo verrà erogato mensilmente indirettamente all'organismo della cooperazione sociale iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002, titolare del Servizio. In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico e di handicap fisico, psichico, sensoriale, la Giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico.

Resta in capo al Comune l'emanazione di atti di indirizzo sui criteri di ammissione e formulazione delle graduatorie per l'ammissione delle famiglie utenti al contributo inteso come quota di abbattimento del costo orario del servizio.

### **Art. 4 - Modalità di erogazione del sostegno economico**

Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 5 e 6 dovranno essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare- Tagesmutter specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L. P. 4/2002 presso il quale intende utilizzare il servizio.

La documentazione relativa ai dati della famiglia avverrà tramite compilazione di un modulo di autocertificazione debitamente predisposto dall'Ufficio attività sociali in accordo con l'ente gestore, che l'utente consegnerà all'Ufficio Attività Sociali del Comune.

L'ammissione al sostegno viene definita con Nulla Osta del Responsabile del Servizio comunale competente. Tale Nulla Osta deve essere inviato per conoscenza all'ente gestore del Servizio di nido familiare – Tagesmutter, prescelto dalla famiglia e deve espressamente indicare l'entità del sostegno effettivamente riconosciuto alla singola famiglia.

L'utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, comunicando tale modifica al Comune direttamente o mediante l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio.

Il Comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare – Tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del Comune.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare- Tagesmutter, purché corredata di idoneo riepilogo (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia delle fatture emesse per le ore usufruite).

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Requisito essenziale per l'erogazione del contributo è la residenza nel territorio comunale.

A fronte del contributo per la realizzazione del servizio, l'ente gestore si impegna ad applicare alle famiglie una tariffa oraria ridotta proporzionalmente al contributo rispetto al tariffario in vigore che verrà aggiornato annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il Comune, non appena troveranno effettiva attuazione i trasferimenti provinciali di finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia così come previsto dall'art. 11 della L.P. 4/2002, si riserva di modificare le modalità, i criteri e la misura del contributo finanziario riconosciuto a sostegno del servizio con delibera giunta.

#### **Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini diversamente abili**

In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio in forma personalizzata, o non, da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter, il Comune nell'erogazione del sussidio potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 150 ore;
- aumentare il sussidio orario, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie.

#### **Art. 6 – Relazioni e verifiche annuali**

Ciascun organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo operante con bambini residenti nel territorio comunale è tenuto a presentare annualmente una

relazione contenete gli elementi sulla gestione del servizio necessari per una valutazione in merito all'efficacia degli interventi.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le cooperative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiari – Tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

#### **Art. 7 – Controlli periodici**

Al Comune spettano i controlli periodici di cui all'art. 10 lettera d) della L.P. 4/2002 effettuata, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti alla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

L'ente gestore si assume ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo al Comune per qualsiasi danno o indennizzo.



## COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE

PROVINCIA DI TRENTO

### DOMANDA DI SUSSIDIO per NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMUTTER

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

(cognome e nome)

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

(luogo) e (provincia o stato estero)

(data)

Cod. Fisc. : \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ fraz. \_\_\_\_\_

tel. n. \_\_\_\_\_ cell. n. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

#### CHIEDO

di poter beneficiare del sussidio di cui al regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 22 dd 24.10.2011 e ss.mm. per il seguente figlio (o soggetto di cui si ha la legale rappresentanza):

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

(cognome e nome)

- soggetto portatore di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per il quale sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter
- di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni

#### oppure

- che, al compimento del terzo anno di età, non ha acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento pur avendone fatto domanda (in questo caso si deve allegare la dichiarazione della scuola materna)

#### DICHIARO

*Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.:*

1. Che utilizzerò un servizio di "nido familiare – servizio Tagesmutter" erogato da un organismo di cui all'articolo 2 del succitato regolamento;
2. di non fruire di altri Servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni;
3. di utilizzare il seguente numero di ore mensili \_\_\_\_\_ per il periodo che va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (N.B.: monte mensile massimo 120 ore);

4. di essere a conoscenza che in caso di inosservanza di una delle condizioni di cui ai precedenti punti non sarà erogato il sussidio comunale;
5. che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per l'anno \_\_\_\_\_ è pari ad euro \_\_\_\_\_.

#### ALLEGO

1. le dichiarazioni dei redditi del proprio nucleo familiare in corso di validità;
2. la dichiarazione della scuola materna di cui sopra, qualora necessaria;
3. copia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario ricevente la domanda.

Data \_\_\_\_\_

(firma leggibile) \_\_\_\_\_

#### Informativa ai sensi dell'articolo 6 e 7, comma 1, del regolamento comunale:

"Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate su apposito modulo di autocertificazione all'Amministrazione comunale direttamente dalle famiglie utenti del servizio di nido familiare -Tagesmuetter, specificando indicativamente il periodo in cui si necessita il servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della legge provinciale n. 4/2002 presso il quale intende utilizzare il servizio. Le domande dovranno essere presentate al Servizio Competente **entro il 15 settembre di ogni anno.**

L'ammissione a sostegno viene autorizzata con determinazione del Responsabile, con la quale si provvederà all'impegno della relativa spesa sui fondi disponibili. Copia del provvedimento verrà inviata per conoscenza all'Ente Gestore del servizio prescelto dalla famiglia e deve espressamente indicare l'entità del sostegno effettivamente riconosciuto alla famiglia. Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione al protocollo comunale.

Sarà in ogni caso garantito il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare-tagesmutter, purchè corredata di idoneo riepilogo (elenco bambini/ore di servizio fatturate).".....omissis..

La stessa addebiterà altresì alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

"Il comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3."

#### Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003

Si porta a conoscenza che:

1. i dati personali sono raccolti dal Comune di Bleggio Superiore esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
  - assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità del genitore utente al sussidio;
  - invio di comunicazioni al soggetto richiedente;
2. i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con le seguenti modalità:
  - imputazione di dati nel sistema informativo comunale, con successivo trattamento anche cartaceo;
3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio;
4. non fornire i dati comporta l'impossibilità di ammettere il genitore utente al sussidio;
5. i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
6. i dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Bleggio Superiore;
7. i diritti dell'interessato sono (art. 7 D. Lgs. 196/2003):
  - richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
  - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
  - aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
  - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE;
9. il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Attività Economiche – Ufficio Attività Sociali.